

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 25 novembre 2024

In Aosta, il giorno venticinque (25) del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Luciano CAVERI lascia la seduta alle ore 9.01' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1541.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1482** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE, IN REGIME DI DE MINIMIS AGRICOLO E PER IL TRAMITE DELLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI, DEGLI AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEI CAPI DI BESTIAME DELLE SPECIE DI INTERESSE ZOOTECNICO, DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA E BIS) DELLA LR 17/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato il regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e successive modificazioni;
- richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)), così come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1, e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera e) ai sensi del quale, al fine di assicurare il mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative produzioni, alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento possono essere concessi aiuti, anche per il tramite delle associazioni di allevatori, per la partecipazione a concorsi genetici di valorizzazione del bestiame;
- precisato che l'articolo 31 della l.r. 17/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1406 in data 8 novembre 2021 con la quale sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione degli aiuti la partecipazione a concorsi per il miglioramento genetico dei capi di bestiame di specie di interesse zootecnico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) della legge regionale 17/2016;
- atteso che si rende necessario aggiornare le precedenti disposizioni applicative di cui sopra in considerazione delle recenti modificazioni apportate alla l.r. 17/2016 e, in particolare, dell'inserimento di una specifica disposizione (la lettera e)) con riferimento alla concessione degli aiuti per il miglioramento genetico dei capi in regime di de minimis agricolo, nell'ambito dei concorsi genetici di valorizzazione del bestiame;
- richiamato inoltre il comma 2, dell'articolo 9 sopracitato, ai sensi del quale gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati, senza comportare pagamenti diretti agli allevatori, fatta eccezione per gli aiuti di cui al comma 1, lettere e), e) e f), che possono invece essere concessi anche direttamente agli allevatori;
- considerato che il comma 3, dell'articolo 9, stabilisce che gli aiuti di cui al comma 1 lettera e) sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- ravvisata, pertanto, la necessità di approvare le disposizioni applicative per la concessione degli aiuti per la partecipazione a concorsi per il miglioramento genetico dei capi di bestiame delle specie di interesse zootecnico, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), della l.r. 17/2016, predisposte dai competenti uffici della Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori e di revocare la DGR 1406/2021;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1843 in data 30 dicembre 2016 che, in sede di definizione delle procedure per il coordinamento e il monitoraggio dei regimi regionali di aiuto alle imprese, la notifica alla Commissione europea e la cura dei rapporti con la stessa e con le autorità nazionali, in applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ha stabilito come la valutazione, circa la compatibilità con la medesima disciplina degli aiuti alle attività economiche di produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia di esclusiva competenza del Dipartimento agricoltura, in quanto l'apprezzamento della suddetta compatibilità si fonda su regole specifiche che fanno parte della PAC e presuppongono una programmazione unitaria di tutti gli interventi, siano essi finanziati con fondi europei o con risorse regionali;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2813 in data 28 maggio 2024 della dirigente della Struttura affari legislativi e aiuti di Stato e del coordinatore del Dipartimento agricoltura recante la decisione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, del servizio di consulenza giuridica specialistica in materia di Aiuti di Stato alla società I.B.C. Intermarket Business Consulting s.r.l.;
- preso atto che i competenti uffici del Dipartimento agricoltura hanno sottoposto, con nota prot. n. 17962/AGR in data 12 novembre 2024, una bozza delle disposizioni applicative al parere del referente della società I.B.C. Intermarket Business Consulting s.r.l., per verificare la legittimità delle medesime in relazione alla normativa europea sugli aiuti di Stato;
- atteso che con nota prot. n. 18083/AGR del 14 novembre 2024 il referente della società ha espresso il proprio parere favorevole in relazione alla compatibilità delle presenti disposizioni applicative rispetto alla normativa europea sugli aiuti di Stato, consigliando l'inserimento di alcune modifiche, successivamente recepite nelle presenti disposizioni applicative;
- appurato che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra hanno decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione e che i relativi contributi trovano copertura sul capitolo U0027654 (trasferimenti correnti alle associazioni di allevatori per il pagamento di premi alle imprese agricole per concorsi genetici di valorizzazione del bestiame);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026, nell'ambito del programma n. 16.001 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori del Dipartimento agricoltura ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative, allegate alla presente deliberazione e che ne fanno parte integrante, per la concessione, in regime di de minimis agricolo e per il tramite delle associazioni di allevatori, degli aiuti per la partecipazione a concorsi per il miglioramento genetico dei capi di bestiame delle specie di interesse zootecnico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera ebis), della l.r. 17/2016;
- 2) di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra hanno decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione e che i relativi contributi trovano copertura sul capitolo U0027654 (trasferimenti correnti alle associazioni di allevatori per il pagamento di premi alle imprese agricole per concorsi genetici di valorizzazione del bestiame) che ammontano a euro 1.400.000,00 per l'anno 2024, a euro 1.400.000,00 per l'anno 2025 e a euro 1.400.000,00 per

l'anno 2026;

- 3) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1406 in data 8 novembre 2021;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'art. 31, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

ALLEGATO alla deliberazione della Giunta regionale n. 1482 in data 25 novembre 2024

CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE, IN REGIME DI DE MINIMIS AGRICOLO E PER IL TRAMITE DELLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI, DEGLI AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEI CAPI DI BESTIAME DELLE SPECIE DI INTERESSE ZOOTECNICO, DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA E BIS) DELLA LR 17/2016.

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) - Art. 9, comma 1 lettera ebis): aiuti per la partecipazione a concorsi per il miglioramento genetico dei capi di bestiame.
- 1.2 I presenti criteri applicativi si applicano agli aiuti regionali per la partecipazione ai concorsi per il miglioramento genetico dei capi di bestiame delle specie di interesse zootecnico (razze bovine valdostane e capi ovicaprini), gestiti in regimi di “de minimis agricolo” ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo 9.

2. Tipologia di intervento

- 2.1 Al fine di assicurare il mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative produzioni, alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento, possono essere concessi aiuti a fondo perduto, per il tramite delle associazioni di allevatori, per la partecipazione a concorsi per il miglioramento genetico dei capi di bestiame delle specie di interesse zootecnico. Gli aiuti sono concessi in regime di “de minimis”, ai sensi e nei limiti regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e successive modificazioni.
- 2.2 Gli aiuti consistono in incentivi al miglioramento del valore genetico dei capi di bestiame in relazione ad aspetti riguardanti il legame con il territorio e le sue produzioni tipiche, lo stato sanitario e il benessere animale, nonché altre eventuali caratteristiche stabilite dai programmi genetici predisposti dagli enti selezionatori.

3. Beneficiari

- 3.1 I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale di fondovalle nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione.

4. Requisiti soggettivi

- 4.1 Per accedere agli aiuti in oggetto, i richiedenti, alla data in cui si è svolta la manifestazione, devono:
 - a) avere cittadinanza europea;
 - b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
 - c) essere titolari di un codice ministeriale regionale attivo (AO) (di fondovalle), in Valle d'Aosta.

5. Requisiti oggettivi

5.1 È obbligatoria l'iscrizione dei capi di bestiame ai rispettivi Libri Genealogici e la sottoposizione degli stessi ai controlli funzionali effettuati per il tramite delle associazioni allevatori.

6. Intensità dell'aiuto

6.1 Gli aiuti sono concessi per singolo capo in funzione degli indici genetici posseduti a confronto con i rispettivi indici genetici medi di razza.

6.2 Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo di euro 1.000,00 a impresa agricola per concorso genetico e fino ad un massimo complessivo di euro 3.000,00 a impresa.

6.3 L'importo complessivo massimo degli aiuti in "de minimis" agricolo concedibile ad una impresa è quello stabilito dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modificazioni nell'arco del triennio di riferimento.

7. Condizioni di ammissibilità

7.1 Gli aiuti sono concessi nell'ambito dei programmi di selezione delle specie di interesse zootecnico organizzati dalle associazioni di allevatori in relazione al d.lgs. n. 52/2018, recante la nuova "Disciplina della riproduzione animale", in base alla competenza territoriale.

8. Limitazioni e divieti

8.1 Gli aiuti non vengono concessi agli allevatori che violano le norme della condizionalità relative al benessere animale e all'anagrafe del bestiame per l'intero anno al quale le violazioni si riferiscono, fatta salva la possibilità di presentazione di scritti difensivi che devono essere accolti favorevolmente con la cancellazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. L'oblazione di eventuali sanzioni non estingue le violazioni ai fini della presente deliberazione.

9. Presentazione della domanda

9.1 Le associazioni di allevatori devono presentare apposita domanda di sostegno, corredata di un programma descrittivo dei concorsi genetici, entro il 31 marzo di ogni anno.

9.2 Il programma di cui al punto 9.1 è successivamente approvato dalla Giunta regionale a seguito di istruttoria da parte degli uffici competenti.

10. Soggetti coinvolti

10.1 Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto coinvolge i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- il responsabile del procedimento;
- i responsabili dell'istruttoria tecnica e amministrativa.

10.2 Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.

10.3 I responsabili dell'istruttoria tecnica e amministrativa sono i funzionari che istruiscono la

domanda di aiuto sul piano tecnico e amministrativo.

11. Procedimento di concessione dell'aiuto

- 11.1 Entro 60 giorni dalla presentazione del programma di cui al punto 7.1, la Struttura competente esamina il medesimo e propone alla Giunta regionale la sua approvazione, nonché la prenotazione della relativa spesa.
- 11.2 Dopo l'approvazione del programma da parte della Giunta regionale, la struttura competente provvede a impegnare la spesa rinviando l'erogazione dell'aiuto al momento della conclusione dell'istruttoria finale che è avviata a seguito della presentazione del rendiconto finale dell'attività da parte dell'associazione di allevatori.
- 11.3 A seguito delle verifiche tecnico-amministrative, gli aiuti possono essere ridotti o non ammessi qualora venga accertata la parziale o totale mancanza dei requisiti previsti.
- 11.4 L'aiuto è interamente erogato per il tramite delle associazioni allevatori a favore delle imprese di allevamento ed è riconosciuto sotto forma di aiuto a fondo perduto ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis (UE) n. 1408/2013 e successive modificazioni.
- 11.5 Il termine per la conclusione del procedimento tecnico-amministrativo di cui ai punti 11.1 e 11.2 è di sessanta giorni.

12. Controlli

- 12.1 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende, comunicando per le vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco.
- 12.2 L'ufficio competente è autorizzato a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

13. Revoca degli aiuti

- 13.1 L'aiuto è revocato:
- a) nel caso in cui l'impresa agricola beneficiaria oppure l'associazione di allevatori che organizza le manifestazioni zootecniche ostacolano volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - b) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dai soggetti indicati al punto a).
- 13.2 La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% dell'ammontare medesimo.
- 13.3 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

14. Sanzioni

14.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al paragrafo 12 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 13.1, lettera b), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio

15. Trattamento dei dati

15.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella legge regionale 17/2016, che ha previsto aiuti a fondo perduto per la partecipazione a concorsi per il miglioramento genetico dei capi di bestiame delle specie di interesse zootecnico.

15.2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è l'Unità Organizzativa competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
- l'IBAN del richiedente l'aiuto;
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
- i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).

15.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

15.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

15.5 I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

15.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza di richiesta di aiuto.

16. Disposizioni transitorie

I presenti criteri applicativi si applicano anche alle domande di aiuto per l'annualità 2024 già presentate presso la Struttura competente.